

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede referente</i>	» 6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato partecipazioni statali</i>	» 7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 7
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
<i>In sede referente</i>	» 11
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 13
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 14
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 15
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 16
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 17
CONVOCAZIONI	» 20

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 9,50. —
Presidenza del Presidente SULLO. — Inter-
viene per il Governo il Sottosegretario di
Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTE DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Ade-
guamenti economici per il clero e modifica
del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (186);
FODERARO: « Adeguamenti economici per
il clero » (4358).

La Commissione delibera di rinviare il se-
guito dell'esame ad altra seduta.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuove norme in materia previdenzia-
le per il personale degli Enti locali » (4162);
PINTUS: « Modificazioni alla legge 13
marzo 1950, n. 120, circa la indennità-pre-
mio di servizio a favore degli iscritti all'Isti-
tuto nazionale assistenza dipendenti enti lo-
cali (INADEL) » (3497);

DE LORENZO ed altri: « Adeguamento
dell'indennità-premio di servizio per gli
iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipen-
denti enti locali » (3864);

FODERARO: « Adeguamento dell'indenni-
tà-premio di servizio erogata dall'INADEL a
favore dei propri assistiti e sua estensione al
personale non di ruolo » (4123).

Il deputato Mattarelli riferisce, in sostituzi-
one del relatore Semeraro, sugli emenda-
menti proposti dal Comitato ristretto e su un
gruppo di emendamenti da lui stesso presen-

tati sulla base di osservazioni prospettate dall'ente interessato.

Il Sottosegretario Gaspari, riservandosi di esprimere via via il parere del Governo sugli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto, con una dichiarazione preliminare invita il deputato Mattarelli a ritirare i suoi emendamenti. A riguardo fa presente che con il disegno di legge in esame si è intesa eliminare la disparità in atto esistente nel settore previdenziale, fra il personale statale e quello degli enti locali, disparità che, peraltro, è meno rilevante di quella lamentata dalla categoria, ove si tenga anche presente il più elevato trattamento pensionistico (100 per cento dell'ultimo stipendio anziché l'80 per cento spettante agli statali) corrisposto dalle Casse di previdenza per i dipendenti degli enti locali ai suoi iscritti.

Mentre pertanto sono giustificate le concessioni di benefici volti a perequare il trattamento di previdenza delle due categorie di dipendenti, ritiene che non siano da assecondare ulteriori o maggiori miglioramenti sia per non offrire un nuovo esempio di quella politica settoriale e di privilegio da ogni parte deprecata sia per non gravare di più rilevanti oneri gli enti, la cui gravissima situazione finanziaria è ben nota e sui quali fanno carico, quasi interamente, le più elevate aliquote contributive previste dal provvedimento medesimo.

Il deputato Mattarelli osserva che molti dei suoi emendamenti hanno natura puramente tecnica. È comunque disposto a ritirarli se il Governo ne fa una questione che possa pregiudicare una sollecita approvazione del provvedimento così atteso dalle categorie interessate.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge n. 4162, già assunto come testo base della discussione, la Commissione approva senza modificazioni il testo degli articoli 1, 2, 3, dopo aver respinto gli emendamenti che, ritirati dal deputato Mattarelli, sono fatti propri dai deputati Jacazzi, Maulini e La Bella.

All'articolo 4, è esaminato l'emendamento del Comitato ristretto inteso a sostituire, al primo comma, la dizione « un diciottesimo » con la dizione « un dodicesimo ».

Si apre un'ampia discussione alla quale partecipano il Sottosegretario Gaspari che, ribadite le motivazioni del Governo contrarie all'emendamento, dichiara che ove accolto, si vedrebbe costretto, allo stato, a richiedere la rimessione in Aula del provvedimento; il Presidente Sullo, il quale preso atto della dichia-

razione del rappresentante del Governo propone l'accantonamento momentaneo dell'esame del primo comma e del relativo emendamento anche in relazione all'opportunità di richiedere alla Commissione competente un parere sulla rispondenza dell'attuale testo con la misura dei contributi stabilita all'articolo 11.

Propone cioè che prima di decidere definitivamente sull'argomento si chieda alla Commissione competente il parere sulle variazioni da apportare eventualmente all'articolo 11 per adeguare il contributo previdenziale al maggiore onere che deriverebbe dall'emendamento. Stando a quanto si afferma dalle categorie interessate, nessun onere contributivo dovrebbe essere aggiunto, poiché la misura del contributo previdenziale sarebbe già stata calcolata per una indennità-premio pari ad un dodicesimo. Se tanto rispondesse a verità, l'emendamento potrebbe essere accolto senza nuovo onere a carico né degli iscritti né degli enti; se invece l'emendamento non fosse accolto se ne dovrebbe dedurre l'esigenza della diminuzione della misura del contributo.

Poiché la valutazione da compiere presenta caratteri di affinità con quella che viene compiuta per ogni altro ente previdenziale, ritiene che dovrebbe essere interpellata sull'argomento la Commissione lavoro.

Trattandosi tuttavia di correlazione tra contributi e prestazioni che potrebbe rientrare più genericamente nella materia finanziaria, in via subordinata è opportuno richiedere anche il parere della Commissione finanze e tesoro.

I deputati Bonea e Maulini si associano alle proposte del Presidente che la Commissione unanimemente approva.

Accantonato l'esame del primo comma dell'articolo 4, la Commissione approva quindi i successivi commi dello stesso articolo.

L'articolo 5 è approvato senza modificazioni, mentre l'articolo 6 è approvato con un emendamento al n. 2) che già ritirato dal deputato Mattarelli è fatto proprio dai deputati Jacazzi e Bonea.

Nel corso dell'esame dell'articolo 7, il deputato Pagliarani fa proprio l'emendamento sostitutivo già presentato dal deputato Mattarelli.

Il deputato Servadei chiede chiarimenti al relatore circa la natura di questo emendamento.

Il deputato Mattarelli replica che l'emendamento, come la maggiore parte degli emendamenti che egli ha presentato, risponde al-

l'esigenza di una più chiara e corretta formulazione del testo.

A seguito della dichiarazione del relatore il deputato Greppi, considerato anche il fatto che tali emendamenti non sono stati presi in esame in sede di Comitato ristretto, prospetta l'opportunità di un rinvio a breve termine ai fini di una loro più attenta valutazione.

Si associano alla proposta del deputato Greppi i deputati Jacuzzi, Maulini, Cattaneo Petri, Giannina, Bonea, Gambelli Fenili e Franchi, il quale ritiene opportuno rinviare l'esame degli stessi al Comitato ristretto.

Anche il Sottosegretario Gaspari si associa alla proposta di rinvio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

INGRAO ed altri: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisondersi agli amministratori dei comuni e province » (3164).

Il deputato Mattarelli dichiara che il suo gruppo è favorevole all'adeguamento della misura della indennità senza che peraltro siano introdotti mutamenti al sistema attualmente vigente. Entro questi limiti si dichiara favorevole alla proposta di trasferimento in sede legislativa.

Dopo dichiarazioni favorevoli dei deputati Greppi e Maulini, la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il Sottosegretario Gaspari si riserva di far conoscere il parere del Governo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (*Approvato dal Senato*);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) » (*Parere alla V Commissione*) (4691).

Il relatore Russo Spina riferisce sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La Commissione, udita la relazione, dispone che il testo scritto della stessa sia distribuito a tutti i commissari prima dell'inizio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI: « Rordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (2679);

BELCI: « Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (3858).

Il relatore Mattarelli presenta un nuovo testo unificato, che per altro estende le provvidenze anche ad altre categorie.

La Commissione, nel prenderne atto, delibera di trasmetterlo alla Commissione bilancio per il parere sulle implicazioni d'ordine finanziario.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente manifesta alla Commissione l'urgenza dell'esame degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La discussione potrà essere congiunta con l'esame del disegno di legge sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (n. 4706).

Poiché l'esame dei bilanci dovrà essere concluso entro la fine della prossima settimana, propone di tenere seduta domani giovedì per ascoltare la relazione dell'onorevole Di Giannantonio sullo stato di previsione della spesa del turismo e dello spettacolo e le comunicazioni del Ministro Corona sui prevedibili riflessi della svalutazione della sterlina e dei recenti provvedimenti statunitensi sul movimento turistico in Italia.

Per quanto riguarda la prossima settimana propone di tenere seduta martedì e mercoledì da riservare all'esame del bilancio dell'interno e giovedì e venerdì all'esame del bilancio del turismo e dello spettacolo.

La Commissione approva ad unanimità le proposte del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 10,05. —
Presidenza del Presidente ZAPPA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

All'inizio della seduta il Presidente ricorda la figura dell'onorevole Galdo recentemente scomparso.

Alle parole del Presidente si associano i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

PROPOSTE DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630);

SPAGNOLI ed altri: « Norme sullo scioglimento del matrimonio » (3877).

La Commissione prosegue nell'esame delle due proposte di legge ed il Presidente ricorda i precedenti della discussione.

Prende la parola il deputato Amatucci che respinge l'accusa di ostruzionismo mossa alla democrazia cristiana.

Ricollegandosi a quanto già ebbe ad esprimere in sede di discussione generale sulla portata dell'articolo 7 della Costituzione e sull'articolo 34 del Concordato, osserva che quanto disposto dall'articolo 149 del codice civile investe la indissolubilità di ogni matrimonio celebrato sia con rito civile, sia con quello concordatario, sia secondo il rito degli acattolici.

Conferma che egli ed il gruppo della democrazia cristiana sono contrari a qualsiasi scioglimento del vincolo matrimoniale e, pertanto, preannuncia il proprio voto contrario al secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi che prevede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a seguito di decisione del magistrato.

Prende, quindi, la parola il deputato Brenganze, il quale si sofferma particolarmente sulla formulazione del secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi, osservando che il disposto, così come è formulato, non si presenta chiaro e dà adito a interpretazioni equivoche o per lo meno incerte.

Conferma che la democrazia cristiana esprime la propria opposizione a qualsiasi forma di scioglimento del matrimonio non per principi confessionalistici ma, semplicemente, per chiare ed evidenti ragioni sociali.

Il deputato Migliori chiede di conoscere il reale significato dell'inciso « cessazione degli effetti civili » contenuto nel secondo comma

dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi, in relazione all'altro inciso « la dichiarazione di scioglimento », in quanto, se detta dichiarazione scioglie il vincolo, gli sembra pleonastico parlare successivamente di « effetti civili ».

Rivolgendosi al Sottosegretario di Stato Misasi, chiede di conoscere quale sia la posizione che il Governo intende assumere di fronte al fatto che, mentre l'Assemblea della Camera ha dato mandato al Governo di avviare delle intese con la Santa Sede per considerare le possibilità di una riforma del Concordato, oggi, lo stesso Parlamento, unilateralmente, viene a modificare uno dei cardini del Concordato stesso.

Prende, quindi, la parola il deputato Bossio, osservando che su una materia di tanta rilevanza non dovrebbe decidere il Parlamento ma si dovrebbe, invece, indire un *referendum* al fine di conoscere il pensiero della maggioranza del popolo italiano per quanto si attiene allo scioglimento del matrimonio concordatario.

Interviene, successivamente, il deputato Mannironi che analizza particolarmente il secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi, dimostrandone le contraddizioni e la pericolosità anche sul piano della stretta tecnica legislativa.

Agli intervenuti risponde il relatore Di Vagno che, dopo aver confutato le varie tesi avanzate avverso le due proposte di legge e gli emendamenti del deputato Bozzi, sostiene la legittimità della introduzione dello scioglimento del matrimonio nel diritto positivo italiano, in quanto trattasi di materia che va regolata direttamente ed autonomamente dallo Stato italiano con legge ordinaria, dato che si tratta, semplicemente, di ampliare l'ipotesi di scioglimento del matrimonio già contenuta nell'articolo 149 del codice civile.

Il Sottosegretario di Stato Misasi, a sua volta, osserva che il Governo espresse già chiaramente il proprio pensiero in una precedente seduta per cui non ha da aggiungere nulla a quanto in precedenza detto: il Governo si rimette alle decisioni del Parlamento su queste proposte di legge.

A titolo personale sottolinea che il secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi non appare molto chiaro, per cui potrebbe essere considerato pleonastico o significare un qualcosa che va oltre alla lettera stessa del comma. Gradirebbe, pertanto, conoscere dal proponente quale sia la reale portata della norma.

Il deputato Bozzi prende atto che il Governo, sul piano politico, è contrario alle pro-

poste in esame pur prestando la propria collaborazione tecnica alla elaborazione del testo.

Illustra la portata del secondo comma osservando che, con esso, si intende riportare la situazione, per la celebrazione del matrimonio, a quella che era anteriormente al 1929. In altre parole, lo Stato italiano deve essere sovrano nell'eliminare tutti gli effetti dei matrimoni comunque celebrati, trattandosi di materia esclusivamente civile.

Fa notare che né nel Concordato, né nella Costituzione, né nel codice civile esiste alcuna norma che sancisca la indissolubilità del matrimonio. Trattasi, quindi, di materia riservata al legislatore ordinario che va risolta con una legge a procedura ordinaria.

Osserva che al momento delle emanazioni delle leggi razziali, che stabilivano la nullità del matrimonio contratto fra ariani e non ariani e ponevano delle sanzioni a carico del sacerdote che avesse celebrato un tale matrimonio, non si ebbe mai alcuna protesta da parte della Santa Sede che — analogamente, quando venne pubblicato nel 1942 il nuovo codice civile — non ebbe a sollevare eccezioni in merito a quella norma che consente il nuovo matrimonio per il coniuge dell'assente.

Da ciò deduce che esistono dei precedenti storici per dimostrare che compete allo Stato italiano, e soltanto ad esso, di regolare il regime del vincolo matrimoniale. Annuncia il voto favorevole del partito liberale all'emendamento in esame.

Successivamente il deputato Riccio interviene contestando quanto esposto dal deputato Bozzi e sostenendo che con le norme contenute nell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi viene conculcata la libertà del cittadino in quanto, dal 1929 sino ad oggi, chi intendeva contrarre matrimonio poteva liberamente scegliere fra matrimonio civile e concordatario. Preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento Bozzi.

Il deputato Ingrao annuncia che il gruppo comunista voterà a favore del secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi e fa notare che la opposizione dimostrata dalla democrazia cristiana alle proposte di legge in esame assume una rilevanza politica che trascende la materia in esame. A suo giudizio la democrazia cristiana, assumendo un atteggiamento negativo sul problema del divorzio, ha dimostrato i limiti della propria volontà di rinnovamento, disattendendo quelle che sono le concrete necessità della famiglia italiana; inoltre ha dimostrato di anteporre il

Concordato alla Costituzione e gli sembra che questo orientamento sia estremamente grave per tutte le conseguenti implicazioni politiche che comporta.

Non può non sottolineare come l'orientamento assunto dalla democrazia cristiana denunci posizioni teocratiche e confessionalistiche di incidente rilevanza in quanto con questo « integrismo » la democrazia cristiana dimostra di abbandonare il principio della laicità dello Stato, e si rifiuta di avviare un concreto dialogo con le forze laiche del Paese.

Da queste considerazioni trae la convinzione che la necessità del dialogo con i cattolici si ponga in modo sempre più incidente proprio perché la intransigente battaglia di retroguardia combattuta in sede dalla democrazia cristiana, dimostra che il partito di maggioranza relativa, o almeno i suoi rappresentanti politici, non intendono non solo prestare attenzione ma anche disattendono le nuove voci che germogliano nel campo cattolico.

Il deputato Dell'Andro interviene rispondendo al deputato Bozzi e, particolarmente, al deputato Ingrao, confermando che la democrazia cristiana non è un partito « integrista »; che la democrazia cristiana è contraria al divorzio non per un principio confessionale o per una subordinazione a qualsivoglia gerarchia cattolica, ma per un chiaro convincimento politico e sociale. Osserva che l'apertura del dialogo con le forze laiche del Paese è stata una iniziativa dei cattolici, ma le forze laiche non possono chiedere alla democrazia cristiana, per avviare il dialogo, che essa rinunci a tutte le proprie convinzioni ed alla propria tradizione.

Annuncia che voterà contro l'emendamento Bozzi ed a tutte le forme dello scioglimento del vincolo matrimoniale.

Il deputato Cacciatore, a nome del partito socialista di unità proletaria, osserva che potrebbe essere di pieno interesse per la democrazia cristiana l'approvazione del secondo comma dell'emendamento Bozzi. Infatti, se ciò non avvenisse e se lo scioglimento del matrimonio restasse condizionato soltanto ai matrimoni celebrati con rito civile, si determinerebbe una inarrestabile fuga dei cattolici dalla celebrazione del matrimonio concordatario con dei danni che la Santa Sede stessa non potrebbe non sottovalutare. Ammettendo lo scioglimento del vincolo sia per i matrimoni civili che per quelli concordatari, si lascia alla libera decisione del cittadino la responsabilità della scelta del tipo di celebrazione, senza che lo Stato italiano venga a creare de-

gli sbarramenti psicologici che impedirebbero l'avvicinarsi degli sposi al sacramento del matrimonio religioso.

Annuncia il proprio voto favorevole al secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi.

Il deputato Romeo, dopo aver ricordato che la direzione del movimento sociale italiano — convinta che le proposte di legge Fortuna e Spagnoli non perfezioneranno il loro iter nella presente legislatura — ha lasciato liberi i singoli deputati ad orientarsi secondo il proprio convincimento, annuncia, a titolo strettamente personale, il proprio voto favorevole all'emendamento Bozzi.

Quindi, a nome del partito socialista unificato, prende la parola il deputato Fortuna che controbatte alcune affermazioni fatte dal deputato Riccio per dimostrare come nei paesi divorzisti non vi sia, attualmente, della resipiscenza, in merito al divorzio. Fa notare che tanto in Russia, quanto in Inghilterra, quanto in Canada si tendono, invece, ad ampliare le ipotesi di scioglimento di matrimonio, oppure a semplificarne le procedure. Fa presente che in questi giorni la Conferenza episcopale canadese, pur confermando la indissolubilità del matrimonio contratto con il rito religioso, ha espresso il proprio parere favorevole alla richiesta pervenuta dal Governo di ampliare i casi di scioglimento del matrimonio.

Infine il deputato Martini Maria Eletta osserva che la dichiarazione di voto del deputato Romeo serve a far cadere l'accusa che il voto della democrazia cristiana, contraria allo scioglimento del matrimonio sia di marca clericofascista. Puntualizza al deputato Ingrao che la opposizione della democrazia cristiana non deriva da principi religiosi, ma da una chiara coscienza sociale e politica che tende a tutelare i valori della famiglia.

Dichiara il proprio voto contrario all'emendamento Bozzi, in quanto la democrazia cristiana è contraria allo scioglimento di qualsiasi tipo di matrimonio, sia esso celebrato con rito civile oppure concordatario, oppure con quello degli acattolici.

Da ultimo, i deputati D'Amore del gruppo monarchico; Melis per il gruppo repubblicano e De Grazia per il partito socialista democratico annunciano il voto favorevole all'emendamento Bozzi.

Il Presidente pone, quindi, in votazione il secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi, che viene approvato a maggioranza.

Pertanto l'articolo 1, dell'emendamento Bozzi rimane così formulato:

« Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando per il verificarsi delle cause elencate nell'articolo 1-bis, diventa impossibile tra i coniugi una ulteriore comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio.

« Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato nelle forme richiamate dalla legge 27 maggio 1929, n. 847, la dichiarazione di scioglimento determina la cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio ».

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 14,35.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro per la grazia e giustizia Reale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (3705);

IOTTI LEONILDE ed altri: « Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (3900);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) » (154);

QUINTIERI: « Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile » (174);

ALBERTINI ed altri: « Modifica agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del Codice civile relativi alla legittimazione attiva e termine nelle azioni di disconoscimento di paternità » (419).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli aggiuntivi contenuti nella proposta di legge di iniziativa dei deputati Iotti Leonilde ed altri.

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta erano rimasti in sospenso, per un più attento esame, il secondo comma dell'articolo 1 nonché i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2.

Dopo interventi dei deputati Spagnoli, Bossio, Breganze, Riccio, Di Vagno, Pennacchi-

ni, del Relatore Dell'Andro e del Ministro Reale, la Commissione approva i commi precedentemente accantonati nonché gli articoli 3, 4 e 5 che, pertanto, rimangono così formulati:

ART. 1.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

Età.

Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni 18 e la donna che non ha compiuto gli anni 16.

Il Tribunale può per gravi motivi ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni 16 e la donna che ha compiuto gli anni 14.

ART. 2.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

Assenso per il minore.

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso delle persone che esercitano su lui la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro.

In caso di contrasto tra i genitori esercenti la patria potestà, decide il Tribunale.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal Tribunale.

Il Tribunale può nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 118 del codice civile è sostituito dal seguente:

Difetto di età.

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un anno dal raggiungimento di tale età.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:

Interdizione.

L'azione non può essere proposta se dopo revocata l'interdizione vi è stata coabitazione per tre mesi.

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 120 è sostituito dal seguente:

Infermità di mente.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per sei mesi dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

Comitato partecipazioni statali.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE PASCALIS.*

ESAME BILANCIO ENI 1966

Il Comitato affronta l'esame del bilancio ENI 1966, sul quale ascolta un'ampia illustrazione del Presidente dell'Ente, dottor Cefis. Segue un'ampia discussione nella quale intervengono i deputati Leonardi, Delfino, Barbi, Caprara, Bianchi Gerardo, Barca, Biasutti, Orlandi e il Presidente De Pascalis. La discussione investe anche i più ampi problemi dell'attività degli investimenti e delle prospettive dell'Ente, nonché del suo fabbisogno finanziario, sui quali vengono posti numerosi quesiti cui il Presidente dell'ENI risponde al termine della seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI, indi del Vicepresidente SCRICCIOLO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi; per le finanze Vittorino Colombo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Su proposta del deputato Scricciolo la Commissione dà mandato al Presidente affinché inviti i Ministri del tesoro e del bilancio a riferire alla Commissione sui riflessi per l'economia italiana dei recenti provvedimenti adottati dal Governo degli Stati Uniti in ordine al *deficit* della bilancia dei pagamenti di quel paese.

Su proposta del deputato Vespignani la Commissione delibera inoltre di discutere, a partire dalla prossima seduta, il Rendiconto parallelamente alla discussione sul bilancio di previsione.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1968 » (4691).

- Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1);
- Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Tabella n. 2);
- Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Tabella n. 3).

Il Relatore Scricciolo, premesse talune considerazioni relative alle variazioni al bilancio a seguito degli emendamenti adottati dal Senato, illustra sia dettagliatamente che per grandi cifre le previsioni di entrate (tabella n. 1).

La lievitazione di entrata dell'11,02 per cento rispetto al 1967 è la risultante di tre fattori: l'espansione del reddito nazionale del 5,5 per cento, l'attività d'accertamento, la maggior repressione degli occultamenti e delle evasioni.

Per quanto concerne le entrate tributarie l'espansione maggiore è data dall'imposta sulla produzione, consumi, e dogane (ed il relatore auspica correttivi atti a dislocare più equamente i carichi sulle diverse fonti di energia).

Una lievitazione da 14,8 per cento è prevista per le entrate extratributarie; il relatore ne illustra dettagliatamente l'andamento lamentando l'esiguità di incremento dei proventi dei beni dello Stato, esiguità che pone il problema dell'adeguamento dei canoni.

Il titolo III (alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e rimborso di crediti) si evidenzia un decremento rispetto al 1967. I residui attivi ammontano globalmente a 1.059 miliardi di cui solo il 3 per cento deve, per altro, considerarsi inesigibile.

Riprendendo il discorso sulla pressione fiscale il Relatore nota che sul reddito medio di 700 mila lire gli oneri fiscali ammontano

a circa il 29 per cento, tutt'altro che modesto; ciò impone di accelerare il discorso sulla riforma tributaria così come segnala l'urgenza di affrontare il rapporto fra finanza statale e finanza locale. Con le considerazioni svolte il Relatore invita la Commissione ad esprimere parere favorevole allo stato di previsione dell'entrata per il 1968.

Il Relatore Buzzetti riferisce sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dichiarando di limitarsi, così come è opportuno in sede di parere, a taluni aspetti tecnici di impostazione dei bilanci. Evidenziate le grandi cifre dell'entrata (8.826.996.000.000) della spesa complessiva (9.976.786.117.867) e del disavanzo (1.149.790.117.867) il Relatore analizza le cifre relative alla spesa del tesoro e le loro variazioni rispetto al precedente esercizio e che esplicitano un aumento delle spese correnti per 111.000 milioni di quelle in conto capitale, di 335.053,7 milioni e per rimborso prestiti evidenziano una diminuzione di 276.440,3 milioni.

L'aumento delle spese correnti sarebbe più grave ove non si riscontrasse una diminuzione per ben 118 miliardi al capitolo 3523. I maggiori aumenti sono dovuti a contributi per interventi di carattere economico sociale e per interessi sui buoni del tesoro e in tal senso l'aumento della spesa corrente appare debitamente contenuto. Logicamente incrementata è invece la spesa in conto capitale secondo le direttive fissate nel programma quinquennale.

Il forte aumento di 88 miliardi in conto interessi, indice di un proporzionale aumento dell'indebitamento, in una situazione già pesante, impone scelte oculate. Il ricorso da parte del tesoro al mercato finanziario si è incrementato rispetto al 1963 ad un ritmo che rischia di condurre a dolorose conclusioni. Contrariamente a quanto si verifica per il bilancio nel suo complesso i residui passivi del Ministero del tesoro si sono ridotti in misura pressoché vicina alla normalità. Si incrementano invece i residui passivi degli stati di previsione dei lavori pubblici (28,78 per cento) e dell'agricoltura (20,88 per cento) e ciò impone sia la revisione delle norme di contabilità che una urgente semplificazione di tutte le procedure.

Il Relatore si sofferma sullo stato di carenza della Cassa depositi e prestiti solo in parte alleviata dagli interventi dalla direzione delle Casse pensioni degli enti locali.

Il relatore segnala, infine, i capitoli 2779, 5041, 5146 che si riferiscono a leggi la cui legittimità

timità di copertura è stata messa in forse dalla Corte dei conti. Con le considerazioni svolte il Relatore raccomanda, quindi, alla Commissione l'espressione del parere favorevole sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Relatore Scricciolo riferisce quindi sulla tabella 3. Lo stato di previsione del Ministero delle finanze ricalca la struttura del cessato esercizio finanziario.

L'aumento di spesa è del 14 per cento circa.

V'è da sottolineare positivamente l'aumento delle spese in conto capitale che passano da 808 milioni del 1966 a 3 miliardi e 112 milioni del 1968.

La spesa corrente afferisce ad oneri relativi al personale per 178 miliardi e 654 milioni, pur in presenza di gravi vuoti negli organici.

La voce lotto e lotterie registra aumenti cospicui di uscite.

Lungamente il Relatore si sofferma sulla materia della finanza locale. Il disavanzo dei comuni si aggira ormai sul 78 per cento rispetto all'entrata. Elencando le somme da versare agli enti locali a titolo di partecipazione il Relatore nota che nulla è previsto per la compensazione della soppressa imposta di consumo sul vino cui per altro il Governo provvederà con nota di variazione.

La gestione dei monopoli non presenta note di rilievo, sebbene siano apprezzabili i tentativi di trasformazione dell'azienda in un ente produttivo in senso moderno.

Valutando le voci relative all'INGIC, il relatore sottolinea che la parte più lucrosa della gestione è prevalentemente tuttora affidata a privati.

Invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole alla tabella relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze il Relatore invita contemporaneamente il Governo a perseverare nell'impegno di rendere sempre più efficiente l'Amministrazione e auspica altresì nuove e più razionali norme per il contenzioso.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima settimana.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (4674).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra ampiamente il disegno di conversione, già approvato dal Senato, motivato dalle note esigenze di spesa per l'esercizio 1968 così come modificate dall'altro ramo del Parlamento. La proroga dell'addizionale prevista al primo comma dell'articolo 80 del decreto n. 976 del 1966 è proposta fino all'entrata in vigore della riforma tributaria.

Il deputato Soliano rappresenta la recisa contrarietà del gruppo comunista al provvedimento in esame; alle modifiche introdotte in bilancio poteva infatti provvedersi per altre vie già del resto indicate dalla sua parte. Il decreto ha le caratteristiche della rappresaglia ove si ponga mente alla mancata riduzione della percentuale e suscita inoltre serie preoccupazioni per l'evidente aggancio del gettito alla riforma tributaria.

Il deputato Botta esprime la contrarietà del gruppo liberale al provvedimento in esame e sottolinea la contraddizione fra le affermazioni del Governo circa il limite di sopportabilità d'imposizione e la pratica legislativa che si svolge in senso opposto alle citate affermazioni.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Colombo Vittorino, dopo aver dettagliatamente replicato ai deputati Soliano e Botta, propone alla Commissione di modificare il secondo comma dell'articolo 1 del decreto sostituendolo con il seguente:

« I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservati interamente all'Erario ».

A fronte delle perplessità manifestate dal relatore Napolitano Francesco che non evidenzia differenze di sostanza fra l'emendamento ed il testo originario, il Sottosegretario di Stato per le finanze dichiara di riservarsi la decisione della presentazione in Assemblea dell'emendamento stesso.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (4656),

CARIOTA FERRARA: « Proroga delle disposizioni tributarie a favore dell'edilizia » (4380).

La Commissione assume quale testo base il disegno di conversione. Il Relatore Azzaro illustra ampiamente i provvedimenti in titolo ed in particolare gli aspetti di interpretazione autentica che il disegno di conversione presenta in riferimento alla legge 2 febbraio 1960; chiede inoltre chiarimenti al Governo circa l'articolo 3 del decreto i cui termini contrastano con quelli previsti dal provvedimento ponte sulla finanza locale.

Il deputato Beragnoli preannuncia il seguente emendamento in articolo 4-bis:

« Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA-Casa o alla Gescal, ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa ».

La discussione si sviluppa quindi su due punti relativi sia all'emendamento preannunciato, e alle pronunce della commissione bilancio, sia al problema del coordinamento dei termini di proroga delle agevolazioni con quelli previsti da altri provvedimenti all'esame del Parlamento. Intervengono sui citati problemi il Sottosegretario di Stato Colombo Vittorino, il Relatore Azzaro e i deputati Vespignani, Botta, Scricciolo, Zugno, Buzzetti e Soliano.

Il Sottosegretario Vittorino Colombo si riserva di valutare sotto l'aspetto quantitativo l'emendamento preannunciato.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Elkan e Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3244).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto, approvato, in via di principio, nella seduta del 13 dicembre 1967.

Il relatore Racchetti, dopo aver riferito sui precedenti del dibattito, dà conto di una nuova formulazione dell'articolo 7 (secondo il quale i professori inclusi nelle graduatorie di merito dei precedenti concorsi a preside possono partecipare ad un concorso riservato per titoli ed esami che sarà bandito secondo le norme in vigore anteriormente al provvedimento, per cui sarà compilata, per ciascun tipo e grado di scuola una graduatoria di merito che conserverà efficacia per la durata di dieci anni, mentre il venticinque per cento dei posti disponibili, all'inizio di ogni anno scolastico, sarà riservato ai professori inclusi in tale graduatoria), nonché dell'articolo 9 (secondo il quale il provvedimento non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento se non per quanto disposto dall'articolo 6).

La Commissione, quindi, preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione bilancio sul nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto, approva, in via definitiva i primi sei articoli del provvedimento.

Successivamente, dopo interventi dei deputati Romanato, il quale esprime perplessità sulla nuova formulazione predisposta dell'articolo 7 e si dichiara favorevole ad un concorso per soli titoli; Tedeschi, il quale dichiara di concordare con il deputato Romanato; Finocchiaro, il quale, ravvisando l'opportunità di non introdurre disposizioni contraddittorie nel provvedimento in esame, si dichiara favorevole all'adozione di una graduatoria di merito (dopo un esame colloquio), a totale esaurimento al fine di risolvere in radice il problema, che, diversamente, rimarrebbe perennemente aperto; Valitutti, il quale esprime il suo personale disagio per la soluzione adottata con lo articolo in esame; Pitzalis, il quale ravvede l'esigenza di adeguare il disposto del provvedimento al testo unificato approvato dalla I Commissione affari costituzionali per gli ex combattenti; Reale Giuseppe, il quale propone di adottare una soluzione intermedia analoga a quella per le graduatorie dei concorsi magistrali; del relatore Racchetti, il quale ribadendo i concetti già espressi, dichiara di concordare con il testo predisposto dal Comitato ristretto, nonché del Sottosegretario Elkan, il

quale dopo aver fornito ampie delucidazioni sui maggiori problemi emersi nel dibattito, dichiara di non potere concordare con le tesi esposte, intese a modificare il nuovo testo predisposto. La Commissione, accogliendo un emendamento presentato dal deputato Romanato, inteso a prevedere un concorso per soli titoli che si fonderà esclusivamente sulla valutazione del punteggio conseguito nei precedenti concorsi e di un emendamento presentato dal Relatore inteso a stabilire che le nomine saranno disposte di biennio in biennio dopo i trasferimenti dei presidi già in ruolo e l'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi ordinari, mentre non risulta invece accolto un emendamento presentato e successivamente ritirato dal deputato Finocchiaro, fatto proprio dal deputato Tedeschi (inteso a prevedere che la graduatoria di merito conserverà efficacia fino allo esaurimento della medesima) approva l'articolo 7.

È, quindi, approvato, in via definitiva, lo articolo 8, nonché l'articolo 9, nella nuova formulazione indicata dal relatore, con una integrazione proposta dal deputato Tedeschi intesa a specificare il riferimento al secondo comma dell'articolo 6 per l'applicazione dei concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento.

Approvati, infine, in via definitiva gli articoli 10 e 11, al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

STORCHI ed altri: « Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti » (*Urgenza*) (4175).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del provvedimento, dopo aver approvato, senza modificazioni, l'articolo 1 nella seduta del 6 dicembre 1967.

Il relatore Bertè, rifacendosi alle perplessità sorte in ordine all'articolo 2 della proposta di legge, fa rilevare che tutta la proposta di legge ricalca quanto dispone la legge 14 dicembre 1955, n. 1293, per il riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. Occorre tener presente, a suo avviso, oltre a quanto previsto dalle analoghe norme sulla istruzione professionale per i ciechi, che, nel caso in esame, si richiede a tutti gli aspiranti il certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996.

Dopo interventi dei deputati: Finocchiaro, il quale avanza formale richiesta di rinvio

della discussione del provvedimento al fine di esaminarlo congiuntamente alla proposta di legge dei senatori Genco ed altri n. 4726; Valitutti, Seroni, Franceschini e Pitzalis, i quali tutti si associano alla richiesta di rinviare brevemente la discussione del provvedimento; Romanato, il quale dichiara che potrebbe aderire alla proposta di rinvio qualora ciò non significasse rinviare la discussione della proposta di legge *sine die*; del relatore Bertè, il quale, pur rendendosi conto dell'opportunità di pervenire quanto prima al riordinamento dell'istruzione professionale, dichiara di non appoggiare la proposta di rinvio, in considerazione dell'urgenza di provvedere in questo particolare settore, nonché del Sottosegretario Romita, il quale dichiara di rimettersi, per ogni decisione, alla Commissione, quest'ultima delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta al fine di esaminare il provvedimento contestualmente alla proposta di legge n. 4726.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Elkan e Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (*Approvato dal Senato*) (4691);

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 » (Tabella n. 7).

Il deputato Bronzuto chiede, in via preliminare, che insieme allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno in corso, venga discusso, per il parere, anche il disegno di legge di approvazione del consuntivo dell'anno 1966.

Il Presidente Ermini assicura che terrà presente tale possibilità a far tempo dalla prossima seduta che sarà dedicata all'esame del bilancio di previsione per la parte che attiene la spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il relatore Buzzi riferisce, quindi, ampiamente sul provvedimento soffermandosi soprattutto sul suo profilo tecnico-contabile. A suo avviso, la nuova procedura sull'esame e sull'approvazione della legge di bilancio riconduce il momento politico alla sua sede più

propria: la valutazione del bilancio dell'entrata e della spesa generale dello Stato relativamente alla tabella n. 7, che non esime, però, da un giudizio sulla politica di bilancio e su tutti i singoli temi che allo stesso risultano strettamente connessi. Egli è, infatti, dell'opinione che l'esame del bilancio deve tener conto di due elementi fondamentali: la programmazione economica generale e la programmazione scolastica. Dopo aver rilevato che la nota preliminare non appare molto ricca di elementi, sicché consente di formulare un rilievo critico relativo all'insufficienza di tale nota, si sofferma a considerare la struttura vera e propria del bilancio con particolare riferimento alla classificazione economica (in ordine alla quale pone in evidenza la sproporzione esistente tra spese correnti e spese in conto capitali); e la classificazione funzionale. Le considerazioni che in merito possono trarsi, sono, a suo avviso, nel senso che il bilancio del Ministero della pubblica istruzione si colloca, in assoluto, al primo posto della spesa pubblica, confermando quantitativamente la priorità della spesa per questo settore.

Il relatore si sofferma, quindi, a considerare le varie categorie della spesa, in ordine soprattutto, al personale, all'acquisto di beni e servizi, ai trasferimenti, alle spese in conto capitale, nonché alle variazioni dipendenti da provvedimenti legislativi.

A suo avviso, il provvedimento in esame, per quanto attiene alla tabella n. 7, dimostra l'esistenza di una espansione quantitativa ed al tempo stesso una qualificazione della spesa che è significativa soprattutto per alcune spese correnti. In considerazione della funzione che il Ministero della pubblica istruzione svolge nei confronti delle forze sociali e di istituzioni operanti pluralisticamente per lo sviluppo della cultura e della istruzione scolastica, dovrebbe essere presa in attenta considerazione l'opportunità di provvedere ad un rinnovamento delle strutture amministrative nel senso della qualificazione delle competenze in rapporto alla funzione e alla categoria degli interventi; ad una qualificazione tecnica del personale e degli organi preposti; nonché alla riforma dell'amministrazione del settore e alla creazione di una direzione generale per il bilancio. Un esame analitico della spesa ripartita nella competenza delle diverse direzioni generali, ed anche il profilo economico-funzionale che si deduce dalla nota preliminare annessa al bilancio, non offrono riferimenti ad indici di produttività o di costi che pure dovrebbero essere ad-

dotti a giustificazione delle previsioni al di là dei dati quantitativi.

L'oratore si sofferma, quindi, a considerare lo sviluppo dell'istruzione nel nostro Paese in relazione all'applicazione del Piano di sviluppo della scuola (soprattutto in riferimento agli effettivi scolastici ed al personale). L'andamento dello sviluppo - a suo avviso - confrontato con le ipotesi di piano (previste dalle linee direttive), pone in evidenza fatti complessivamente positivi, pur non potendosi ignorare fenomeni negativi che vanno, tuttavia, visti sotto il profilo della razionalizzazione delle tendenze e della prospettazione di obiettivi risponenti ad una ipotesi generale di sviluppo stesso dell'istruzione.

Dopo aver fatto riferimento in particolare al tasso di scolarizzazione, alle scelte scolastiche in ordine ai vari settori, nonché in ordine ai problemi che per questi stessi settori si pongono (il problema del riordinamento territoriale e dell'approfondimento dell'azione didattica in relazione alla esigenza di differenziazione didattico-pedagogica, per la scuola elementare; il problema della localizzazione idonea, della differenziazione e della integrazione per l'istruzione media), si sofferma a considerare la espansione numerica del personale e la sua qualificazione (con particolare riferimento alla situazione del personale degli istituti professionali); inoltre pone l'accento sui problemi costituiti dal personale fuori ruolo (e della necessità di adottare una politica di emergenza) e dalla produttività scolastica, vista secondo i vari rapporti dei licenziati dalla scuola media, e dal settore classico e magistrale.

Rilevata la diversità di impostazione tra la parte relativa agli effettivi sociali e le restanti parti, in cui si traccia una visione descrittiva che manca completamente della parte previsionale e di una qualsiasi valutazione dinamica, il relatore è dell'avviso che non sia stata attuata una adeguata valutazione dei piani di intervento in diretto rapporto con il problema delle nuove istituzioni e delle localizzazioni, incorrendo nell'errore di una generica valutazione del fabbisogno senza riferimenti finalistici in rapporto ai diversi interventi, nonché nell'errore di una mancata programmazione della spesa per tutto il quinquennio.

Dopo essersi, quindi, soffermato a considerare il settore della politica della cultura, con particolare riguardo alla ricerca scientifica (per la quale auspica un più efficace coordinamento con gli altri Ministeri interessati, nonché con il C. N. R.), al settore

delle Accademie e delle biblioteche, delle Antichità e delle Belle Arti, e degli scambi culturali (che in ogni modo occorre incrementare), dell'educazione popolare (occorre risolvere in radice il problema dell'analfabetismo), della scuola non statale (per la quale occorre stabilire una politica per la disciplina dell'iniziativa scolastica e per l'ordinamento della parità), dei rapporti tra scuola e famiglia, nonché dell'associazionismo giovanile, il relatore conclude, auspicando una più stretta relazione tra programmazione scolastica e bilancio, al fine di consentire un più ampio discorso sulla produttività degli stanziamenti che la collettività pone a disposizione del Paese nel settore dell'istruzione.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (*Approvato dal Senato*) (4691);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 » (Tabella n. 9).

— (*Parere alla V Commissione*).

Il Relatore Baroni, dopo aver premesso ampie indicazioni circa la spesa globale ed il rapporto in cui si pone con essa quella prevista nella tabella n. 9, rileva che questa ultima reca un incremento notevole delle spese in conto capitale, mentre rimangono pressoché inalterate quelle relative alla parte corrente, e che il carattere di rigidità che presenta lo stato di previsione in esame deve essere valutato anche tenendo conto che, per alcuni stanziamenti, è predeterminato il fine e non l'importo, facendosi riferimento ad introiti fiscali variabili nel tempo.

Passa poi ad esaminare la spesa relativa ai vari settori di intervento del Ministero dei lavori pubblici, soffermandosi in particolare sugli stanziamenti per la viabilità, per l'edilizia scolastica, per l'edilizia ospedaliera, per

le opere igienico-sanitarie, per la difesa del suolo, per l'edilizia abitativa, per l'edilizia pubblica, per le infrastrutture aeroportuali ed infine per le nuove costruzioni ferroviarie, fornendo abbondanti indicazioni circa la spesa prevista ed il rapporto in cui essa si pone con quella stabilita per l'anno finanziario 1967.

Affronta quindi il problema relativo all'ammontare dei residui passivi, svolgendo alcune considerazioni sulle presumibili cause del loro continuo incremento, pone a raffronto le indicazioni contenute nel programma quinquennale di sviluppo economico in merito agli investimenti nei vari settori di intervento con il valore degli investimenti medesimi nel corso degli anni finanziari 1967 e 1968, esamina l'attività legislativa svolta nel corso del 1967 formulando alcune considerazioni circa la tempestività dei provvedimenti assunti, e conclude soffermandosi sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'« Anas ».

Dopo l'intervento dei deputati Poerio e Beragnoli, i quali chiedono un rinvio del seguito della discussione al fine di poter attentamente esaminare la relazione svolta, il Presidente Alessandrini, fatta rilevare la necessità di concludere l'esame del provvedimento entro i termini concordati, sul piano più generale, tra le diverse parti politiche, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge a domani alle 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 9,50. —
Presidenza del Presidente SAMMARTINO. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e Osteria del Curato » (4639).

Il Presidente, nella sua qualità di Relatore, ricorda i precedenti legislativi della legge e mette in rilievo l'urgenza di vedere finalmente definito l'importante problema delle comunicazioni veloci di massa, di cui le linee metropolitane costituiscono, a suo avviso, il nucleo essenziale.

Ricorda, altresì, che l'urgenza del provvedimento in esame trova motivi non sottovalutabili anche in ordine a due prossimi eventi, l'uno a carattere nazionale, l'altro a carattere universale, per cui Roma sarà ancora una volta al centro dell'attenzione del mondo: il centenario della proclamazione di Roma capitale d'Italia e l'Anno Santo 1975.

Nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge, precisa infine il proprio pensiero sulla rete metropolitana di Roma, sottolineando che il completamento della linea Osteria del Curato-Termini-Piazza Risorgimento non dovrà significare concluso il circuito metropolitano della Capitale. In proposito, presenta il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione permanente della Camera dei deputati, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 4639, concernente il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e Osteria del Curato, mentre lo approva, invita il Governo a non considerare esaurito con esso il problema, sempre più grave ed incalzante, del traffico urbano né chiuso il circuito, che si auspica a più vasto raggio, della stessa ferrovia metropolitana, e lo impegna a dar luogo a quanto di sua competenza perché la linea metropolitana raggiunga, in tempi ragionevoli, altri popolosi quartieri della Capitale, non considerati nel presente provvedimento legislativo ».

Nella discussione generale interviene il deputato Pirastu il quale, mentre dichiara che il suo gruppo è favorevole al provvedimento, sottolinea l'importanza di quanto affermato nell'ordine del giorno dal Presidente, al quale dà piena adesione.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Lucchi, il quale, mentre raccomanda l'approvazione del provvedimento, dichiara di accogliere l'ordine del giorno del Presidente, la Commissione passa all'esame degli articoli approvandoli senza modificazioni; approva anche il seguente articolo aggiuntivo, proposto dal Governo:

« In sede di eventuali varianti ai progetti approvati con gli atti di concessione previsti dal citato articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, sarà in facoltà del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa con il Ministero per il tesoro di escludere dal corrispettivo forfettario le quote relative alla deviazione di pubblici servizi, alla espropriazione o acquisto di beni stabili e diritti

reali immobiliari, nonché alla costituzione di servitù, adottando per gli oneri relativi il sistema del pagamento a rimborso di spesa.

Sarà altresì in facoltà dei Ministri predetti di disporre, ove richiesto dal Comune di Roma, per una diversa ubicazione del capolinea di piazza Risorgimento ».

La Commissione approva pure, all'unanimità, l'ordine del giorno proposto dal Presidente e fatto proprio da tutti i commissari presenti.

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto e approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

VERONESI ed altri: « Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio » (2724).

Il Relatore Veronesi rinnova la proposta, già fatta e ripetuta in precedenti sedute, di approvare il provvedimento; circa le preoccupazioni manifestate dal gruppo comunista, esprime l'avviso che esse trovino adeguata soddisfazione nel disposto del secondo comma dell'articolo unico, il quale prevede che le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse debbono essere fissate con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministeri interessati.

Anche il Sottosegretario Lucchi raccomanda l'approvazione del provvedimento, invitando i deputati del gruppo comunista a recedere dal loro atteggiamento negativo.

Il deputato Battistella, invece, conferma che il gruppo comunista voterà contro il provvedimento per motivi di sicurezza e perché, oltretutto, il provvedimento costituirebbe un incentivo allo sviluppo della circolazione aerea privata, di cui trarrebbero vantaggio solo pochi privilegiati.

Chiusa la discussione generale, la votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 11,15. —
Presidenza del Presidente SAMMARTINO. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (4691):

TABELLA N. 10: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1968 ».

TABELLA N. 11: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1968 ».

TABELLA N. 17: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1968 ».

(*Parere alla V Commissione*).

Il deputato Pirastu chiede che la discussione per i pareri sul bilancio di previsione sia preceduta o, quanto meno, contemporanea a quella per il parere sul Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 1966.

Il Presidente precisa che quest'ultimo provvedimento è stato assegnato alla Commissione soltanto ieri; prospetta, per altro, la necessità che l'esame del bilancio di previsione sia rinviato per l'assenza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, indisposto, e dei Relatori sulle tabelle nn. 10 e 17, Crocco e Fortini, impossibilitati ad intervenire; dà, altresì, assicurazioni che, la settimana prossima, ambedue i provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente SEDATI* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Schietroma.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (*Approvato dal Senato*) (4691).

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968 (Tabella n. 13) » (*Parere alla V Commissione*).

Il Relatore Rinaldi si sofferma inizialmente sul problema della generale trasformazione in corso nella struttura socio-economica del nostro Paese, nella quale il settore primario si presenta con un complesso di delicati problemi di sviluppo o di assestamento. In effetti, l'economia agricola italiana è caratterizzata e condizionata dalla grande varietà

del suo territorio, da una diversità di strutture imprenditoriali, da un imponente esodo, specie nell'ultimo ventennio, da una evoluzione nei consumi dei generi di prima necessità, da una mancanza di tecniche applicate e di infrastrutture, dal permanere di mediocri condizioni di vita nei campi, dal basso reddito con i connessi squilibri regionali.

Rileva che l'azione del Governo si è indirizzata proprio verso la eliminazione o la riduzione di questi fenomeni, che si presentano come obiettive difficoltà ad ogni politica di intervento. Comunque, le direttrici di politica agraria che si possono individuare nella azione del Governo sono quelle relative ad una politica di prezzi, ad una politica dei mercati e ad una politica delle strutture; direttrici politiche che sono quelle della CEE, ma che, per le caratteristiche della nostra agricoltura, si presentano con caratteri particolari. Infatti, i prevalenti settori di intervento sono in Italia quelli del miglioramento delle produzioni arboree e arboree (ortofrutticoltura, frutticoltura, ecc.), del potenziamento e delle trasformazioni zootecniche, delle bonifiche e degli enti di sviluppo, del miglioramento fondiario e della proprietà coltivatrice, dello sviluppo dell'economia montana e forestale. In particolare, vanno richiamate talune esigenze particolari: lo sviluppo delle produzioni foraggere per il settore zootecnico; il potenziamento delle bonifiche del settore irriguo; una politica della casa nell'ambito del miglioramento dell'ambiente agricolo; una politica organica per la montagna e la bassa collina italiana.

Dopo questo inquadramento della politica agricola e delle sue linee di sviluppo, si occupa del bilancio di previsione, che presenta un incremento di spesa rispetto all'esercizio finanziario 1967 di più di 43 miliardi. Infatti, lo stato di previsione per l'anno 1968 reca spese per complessivi 213 miliardi e 108,7 milioni, di cui 65 miliardi e 128,2 milioni per la parte corrente e 147 miliardi 926,4 milioni per il conto capitale. A ciò si aggiungono 116 miliardi e 114,6 milioni accantonati nei fondi speciali del Ministero del tesoro per provvedimenti legislativi in corso. Il complesso degli stanziamenti destinati all'agricoltura raggiunge peraltro la cifra di 595 miliardi e 573,3 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1968.

Concludendo, il relatore segnala in particolare il problema dei residui passivi chiedendo una organica sistemazione legislativa ed una semplificazione delle procedure che consenta una più sollecita erogazione della spesa.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Andreotti, il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Malfatti Franco Maria, ed il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Graziosi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (4691).

TABELLA 14: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968 (*Parere alla V Commissione*).

Il relatore Mussa Ivaldi Vercelli, anziché illustrare il bilancio del Ministero dell'industria nei singoli appostamenti, dichiara di voler affrontare la problematica che il bilancio stesso postula, soprattutto in considerazione del fatto che la spesa di carattere corrente si presenta come assai esigua rispetto alla spesa in conto capitale: ciò significa che questo bilancio si pone soprattutto come indicazione di tutta una serie di investimenti pubblici, cioè di scelte di fondo per quanto riguarda gli indirizzi di sviluppo della nostra economia.

Rivolto un elogio al personale del Ministero dell'industria per l'efficienza ed i risultati conseguiti malgrado il numero invero assai limitato dei funzionari, e ai dirigenti del Ministero stesso per il lodevole contenimento delle spese generali pur nel pieno assolvimento dei delicati compiti di superufficio studiati al servizio di tutto il Governo, dà atto con vivo compiacimento che è in corso il censimento degli investimenti industriali realizzati dal capitale straniero nel nostro Paese, secondo un suggerimento dato dallo stesso deputato Mussa Ivaldi Vercelli nel corso dell'analoga funzione di relatore da lui svolta per il bilancio del 1966.

Il relatore passa quindi alla indicazione delle linee maestre di indirizzo della politica industriale del nostro Paese, secondo il criterio della selezione qualitativa e della dislo-

cazione degli investimenti e degli incentivi di carattere pubblico. Si tratta indubbiamente di scelte difficili che impegnano a fondo la capacità di previsione di una classe dirigente, ma che seguendo determinati criteri, che egli indica, possono portare un concreto contributo allo sviluppo generale dell'economia nazionale. In questo quadro il Relatore illustra alcuni elementi di priorità, sia dal punto di vista settoriale che da quello della più generale politica di sviluppo. L'avvenire è di coloro che sapranno prevedere e realizzare le cosiddette « industrie scientifiche », cioè quelle in cui è più stretto il rapporto fra alto grado di avanzamento scientifico e tecnologico e la realizzazione del prodotto: si tratta di una « iterazione » tipicamente moderna, i cui maggiori esempi si trovano attualmente in California e i cui elementi fondamentali sono: università, laboratorio, fabbrica, dislocazione favorevole e integrata di tali elementi in un'area logisticamente appropriata.

In tale contesto, ed in relazione alle indicazioni emerse nella indagine conoscitiva sul rapporto fra ricerca scientifica ed industria promossa da questa Commissione nonché a quelle contenute nella relazione Caglioti sulle linee maestre dello sviluppo tecnologico, ritiene che con investimenti appropriati, la cui incidenza non è più costosa per singolo addetto rispetto alla media nazionale, si possa porre in essere una politica industriale che realizzi gli irrinunciabili obiettivi del pieno impiego e dell'avanzamento delle regioni depresse. Sul piano settoriale osserva infine che lo sviluppo dell'elettronica dovrebbe costituire una scelta di fondo di importanza almeno pari a quella, del resto già bene avviata, dello sviluppo dell'energia nucleare.

Su richiesta dei deputati Bastianelli e Tiotomanlio Vittoria, il Presidente rinvia quindi ad una prossima seduta l'inizio della discussione generale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (4691).

TABELLA 16: « Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1968 » (*Parere alla V Commissione*).

Il relatore Lettieri, premesse alcune considerazioni di fondo sulla sempre maggiore importanza del Ministero del commercio estero nel quadro della politica generale dello Stato, ricorda come il 1968 sarà un anno chiave per l'ulteriore progresso dell'economia

nazionale, in quanto cadranno definitivamente le barriere doganali nell'ambito della Comunità economica europea e verranno definitivamente delineate nella prossima conferenza di Nuova Delhi le nuove strutture dei rapporti con i paesi in via di sviluppo.

Il relatore esamina quindi i dati statistici del nostro interscambio per l'anno 1966 anche sulla base di aggiornati indicazioni per quanto riguarda i dati ufficiosi relativi al 1967: da tutte queste cifre si ricava come elemento caratterizzante un forte aumento delle importazioni ed un confortante ma non uguale incremento delle esportazioni, con conseguente aumento del saldo passivo della bilancia commerciale ed una riduzione del saldo attivo della bilancia dei pagamenti.

Esaminato quindi l'andamento delle partite invisibili ed illustrati i vari aspetti e le ragioni che sono alla base delle modifiche delle cifre relative al turismo, ai noli, alle rimesse degli emigranti, e al trasferimento internazionale dei capitali, dà conto delle singole correnti di interscambio con i differenti gruppi di paesi. In particolare la Comunità economica europea risulta tuttora la nostra maggiore cliente sia per quanto riguarda le esportazioni che le importazioni, seguita quindi dai paesi dell'EFTA, dagli Stati Uniti, dai paesi in via di sviluppo ed in ultimo dai paesi ad economia di Stato (tranne la Jugoslavia) che segnano un contributo nell'interscambio di un limitato 6 per cento.

Auspicato un maggiore impegno a carattere regionale e differenziato per quanto riguarda l'indirizzo politico del commercio estero, sottolinea che il ritardo dell'agricoltura, e, più in generale, delle zone depresse del Mezzogiorno costituiscono tuttora le remore più pesanti allo sviluppo dei nostri traffici.

Fra le misure più appropriate per una sana politica commerciale, anche al fine di superare le recenti preoccupazioni determinate dalla svalutazione della sterlina e dai provvedimenti presi dal Presidente Johnson a tutela del dollaro, segnala la legge per il finanziamento a credito agevolato e per l'assicurazione dei rischi già approvata dal Parlamento ma che va finanziariamente potenziata e rinvigorita. Ciò tuttavia non basta: occorre affrontare il problema della restituzione dell'IGE all'esportazione e del rimborso dei prelievi. Ricorda a tal proposito che mentre in Italia per tali operazioni occorre mediamente da sei mesi ad un anno, in Francia la pubblica amministrazione riesce a concluderle entro una settimana: la Commissione

Industria farà opera meritoria se agirà con prontezza presso gli organi fiscali per risolvere, in tutte le sedi, l'annoso problema.

Il Relatore conclude quindi il suo intervento illustrando gli aspetti contabili del bilancio ed invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole su di esso.

I Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (4261).

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (452);

DOST: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925);

BOZZI ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

DE MARIA: « Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142);

Prima di proseguire l'esame degli articoli il Presidente ricorda l'*iter* procedurale dei provvedimenti in discussione, e fa rilevare l'opportunità che la Commissione approvi, anche nell'interesse degli stessi farmacisti rurali l'ordinamento dell'intero servizio farmaceutico. A suo avviso la Commissione può completare l'approvazione del testo del comitato ristretto ed inviare al Senato un unico messaggio oppure due distinti messaggi, di cui uno concernente le farmacie rurali e l'altro le farmacie urbane. Ritiene che su questa scelta la Commissione si debba pronunciare.

Il Ministro Mariotti dichiara di rimettersi, al riguardo a quanto deciderà la Commissione, la quale dovrà assumersi la responsabilità politica di varare o meno i provvedimenti che concernono un settore così importante nella vita del Paese.

L'onorevole Monasterio a nome del suo gruppo dichiara che, se è vero che la sua parte ha sempre sostenuto la necessità di approvare la regolamentazione dell'intero ordinamento farmaceutico e se è vero che ha definito inopportuna la presentazione al Senato da parte del Ministro della sanità del disegno di legge stralcio sulle farmacie rurali, è anche vero che di fronte alle lungaggini della Commissione nell'approvare i provvedimenti all'ordine del giorno e al peggioramento del testo finora approvato e in particolare dell'articolo 13, che riguarda la trasferibilità, il suo gruppo ritiene sia indispensabile, attese le scarse possibilità esistenti, anche per la imminente fine della legislatura, di approvare l'intero testo, procedere allo stralcio e all'approvazione delle norme concernenti le farmacie rurali salvo a riprendere in un secondo tempo la discussione delle norme sulle farmacie urbane.

L'onorevole Delfino fa presente che avendo la Commissione approvato i primi 22 articoli del testo del Comitato ristretto non può non continuare la discussione sui rimanenti articoli. Dello stesso avviso si esprime il relatore Barberi, il quale dichiara che la questione procedurale potrà essere affrontata dopo che gli articoli saranno stati approvati. Aggiunge poi che nell'interesse degli stessi farmacisti rurali è opportuno che venga approvato l'intero testo e non soltanto le norme sulle farmacie rurali. Aggiunge infine che i fondi stan-

ziati per il finanziamento delle farmacie rurali possono essere utilizzati anche nell'anno 1968.

Il Ministro Mariotti non è d'accordo su quest'ultima affermazione.

Il Presidente pertanto dichiara che la questione procedurale sarà affrontata alla fine della discussione degli articoli ed invita l'onorevole Bartole relatore sul disegno di legge governativo a riferire sullo stesso.

L'onorevole Bartole illustra gli articoli del disegno di legge approvato dal Senato ponendo in rilievo le differenze esistenti con le norme analoghe già approvate dalla Commissione in sede di discussione del testo del Comitato ristretto. Conclude proponendo che si continui nell'esame dei rimanenti articoli del testo del Comitato ristretto.

L'onorevole Monasterio illustra un articolo 22-*bis* che, favorevoli relatore e Governo, è approvato nel seguente testo:

ART. 22-*bis*.

Ai concorsi di cui all'articolo 4 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale è valutato nella misura prevista dall'articolo 10 rispettivamente per i titolari o direttori di farmacia e per i collaboratori.

L'articolo 23 è approvato nel testo del comitato ristretto e così recita:

ART. 23.

(*Disposizioni transitorie e finali*).

Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265.

All'articolo 24 l'onorevole Monasterio propone di sopprimere i primi due commi e di sostituire al terzo comma le parole: « entro cinque anni », le parole: « entro 15 anni ».

L'onorevole Barba presenta ed illustra un emendamento firmato anche dall'onorevole Usvardi aggiuntivo al primo comma delle parole: « le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso ».

Il relatore onorevole Barberi propone di aggiungere al primo comma gli eredi dei farmacisti deceduti nell'adempimento del dovere e di sopprimere la seconda parte dello stesso

primo comma ed i commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti Barba e Barberi, mentre è respinto l'emendamento Monasterio.

L'articolo 24 risulta quindi approvato nel seguente testo:

ART. 24.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso, nonché gli eredi dei farmacisti titolari deceduti nell'adempimento del dovere per un fatto immediato o violento direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale, possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale.

All'articolo 25 l'onorevole Pasqualicchio presenta un emendamento tendente ad aggiungere le parole « dei singoli comuni ».

Il Ministro Mariotti propone invece la dizione « secondo le modalità dell'articolo 3 ». La proposta è accolta dall'onorevole Pasqualicchio e l'articolo è quindi approvato nel seguente testo:

ART. 25.

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente articolo 3.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di revisione della pianta organica i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione ».

All'articolo 26 l'onorevole Monasterio propone di modificare il secondo comma e di sopprimere l'ultimo, l'onorevole Gasco propone di aggiungere al secondo comma le parole: « nonché le farmacie i cui titolari si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 14 ».

L'onorevole Tantalo presenta due emendamenti sostitutivi dei primi due commi. Posti ai voti sono approvati l'emendamento Gasco e parzialmente l'emendamento Tantalo al primo comma, è respinto invece l'emendamento Monasterio; il secondo emendamento Tantalo è ritirato.

L'articolo 26 è quindi approvato nel seguente testo:

ART. 26.

Alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a società di qualunque natura, nonché le farmacie i cui titolari si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 14, debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12.

Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 21 e seguenti.

All'articolo 27 l'onorevole Balconi Marcella presenta un emendamento soppressivo, il Ministro Mariotti propone di sopprimere le ultime parole: « da almeno cinque anni ». La proposta è accolta dall'onorevole Balconi Marcella che ritira il proprio emendamento.

L'articolo 27 è approvato quindi nel seguente testo:

ART. 27.

« Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo ».

All'articolo 28 l'onorevole Messinetti propone di sopprimere il riferimento all'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530. L'emendamento è respinto. L'articolo è pertanto approvato nel seguente testo del comitato ristretto:

ART. 28.

« Sono abrogati gli articoli 104, 1° e 2° e 5° comma, 105, 106, 107, 109, 3° e 4° comma,

119 2° comma, 371, 372, 2° comma, 373 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge ».

Il Presidente propone quindi di accantonare la discussione dell'articolo 29 concernente la copertura finanziaria, in quanto il parere della Commissione bilancio, espresso nel luglio del 1967, fa riferimento per la copertura medesima all'esercizio finanziario 1967 che è già scaduto e perciò occorre interpellare nuovamente la Commissione Bilancio. Contrario al rinvio si dichiara l'onorevole Delfino, mentre si dichiarano favorevoli l'onorevole Monasterio e il Ministro Mariotti. L'esame dell'articolo 29 è quindi accantonato.

L'articolo 30 è approvato senza modifiche nel seguente testo:

ART. 30.

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione ».

Sono quindi approvati tre articoli aggiuntivi proposti rispettivamente dagli onorevoli Di Mauro ed altri, Capua ed altri e Monasterio ed altri.

Il primo (Di Mauro) al quale si dichiarano favorevoli il Ministro e il relatore è del seguente tenore:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'Albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso ».

Il secondo (Capua), al quale si dichiara contrario l'onorevole Monasterio e favorevole il relatore, del seguente tenore:

« La norma di cui al primo comma dell'articolo 14 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione ».

Il terzo (Monasterio) cui si dichiara contrario il relatore e favorevoli l'onorevole Usvardi e il Ministro, del seguente tenore:

« Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 4 soltan-

to i farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f) dell'articolo 4 medesimo ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 11 gennaio, ore 18.

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Sostituzione di un deputato nel Collegio XXII (Napoli).

COMMISSIONI RIUNITE

(IX Lavori pubblici e X Trasporti)

Giovedì 11 gennaio, ore 12,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

GAGLIARDI e GIOIA: Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo (293) — (*Parere della V Commissione*).

— Relatori: Degan, per la IX Commissione; Veronesi, per la X Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 11 gennaio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (4691).

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo (Tabella 20) (4691) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (*Approvato dal Senato*) (4706) — Relatori: Russo Spina e Di Giannantonio.

Comunicazioni del Ministro del turismo e dello spettacolo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 11 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966 (4711) — Relatore: Amatucci;

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso (4712) — Relatore: Amatucci.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PENNACCHINI: Modifica dell'articolo 625 del codice penale (3635) — Relatore: Macchiavelli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — (*Parere della I Commissione*);

SPAGNOLI ed altri: Norme sullo scioglimento del matrimonio (3877).

— Relatore: Di Vagno.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3705);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3900);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità); 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154);

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile (174);

ALBERTINI ed altri: Modifiche agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del Codice civile relativi alla legittimazione attiva e termine nelle azioni di disconoscimento di paternità (419);

— Relatori: Dell'Andro e Martini Maria Eletta.

Esame delle proposte di legge:

MERENDA ed altri: Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365 (3856);

Senatori POET ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Cavallaro Francesco.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 11 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tabella 4) — Relatore: Barbi;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (Tabella 18) — Relatore: Lezzi.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (*Approvato dal Senato*) (4674) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 11 gennaio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (4728) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Usvardi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (297);

MAZZONI ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (439);

ABELLI ed altri: Regolamentazione tributaria dell'artigianato (493);

TURNATURI e DE MARIA: Provvedimenti tributari per l'artigianato (784);

— Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

DE PONTI ed altri: Abrogazione del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 388, modificato con legge 3 febbraio 1951, n. 53 (4257) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ARMATO: Modifiche alla legge 3 febbraio 1951, n. 53, relativa alla disciplina della distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali (2901) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: Patrini.

Esame delle proposte di legge:

Senatori VALLARDI e TRABUCCHI: Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4294);

ALPINO ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sulla registrazione dei contratti di locazione pluriennali (3118);

— Relatore: Buzzetti — (*Parere della IV e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

TAVERNA e ALESI: Unificazione degli indennizzi previsti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387 (622);

VIZZINI: Norme che regolano la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari italiani di beni situati in territori ceduti alla Jugoslavia nonché di quelli della Zona B (1264);

ZUCALI: Proroga dei termini previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, per la presentazione delle domande di indennizzo per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste (1959);

BARBI ed altri: Corresponsione dell'indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto sovranità od amministrazione jugoslava. Impiego degli indennizzi negli investimenti industriali e nell'attività edilizia (2483);

BARTOLE: Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 otto-

bre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B del territorio di Trieste (4274);

— Relatore: Pella — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4475) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4476) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 11 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari (4200);

MARZOTTO e TAVERNA: Modifica alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (1193);

LIZZERO ed altri: Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (*Urgenza*) (1263);

BRESSANI ed altri: Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (2206);

— Relatore: De Meo — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

PELLEGRINO ed altri: Reintegrazione nel grado militare dei perseguitati antifascisti — Relatore: De Meo — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatore ZENTI: Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di

taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4591) — Relatore: Fornale — (*Parere della I Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4492) — Relatore: Buffone — (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*);

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza (4377) — Relatore: De Meo — (*Parere della IV Commissione*);

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778) — Relatore: Buffone — (*Parere della II Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

NAPOLITANO FRANCESCO e ROBERTI: Riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati della medaglia d'oro al valor militare (2598);

CARIOTA FERRARA: Estensione ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti, dell'assegno straordinario concesso ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria con la legge del 31 marzo 1966, n. 172 (3603);

— Relatore: De Meo — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 11 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 (Tabella n. 9);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Baroni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 11 gennaio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968 (Tab. 13);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (*Approvato dal Senato*) (4706).

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Rinaldi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 11 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione e riorganizzazione della industria tessile (2601) — Relatore: Biaggi Nullo — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (4728) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Merenda.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (4137) — (*Parere della I, II, IV, IX e X Commissione*);

FODERARO e SAMMARTINO: Risarcimento obbligatorie del denaro alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (502) — (*Parere della IV, IX e X Commissione*);

ORLANDI ed altri: Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità

civile verso i terzi (981) — (*Parere della IV, V, IX e X Commissione*);

JACOMETTI ed altri: Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi (1290) — (*Parere della IV, V, IX e X Commissione*);

ISGRÒ ed altri: Provvedimenti relativi ai danni provocati dalla circolazione dei veicoli a motore (1310) — (*Parere della II, IV, V, IX e X Commissione*);

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (3826) — (*Parere della IV, V, VI e X Commissione*);

— Relatore: Longoni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 11 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968 (Tabella n. 15);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (*Approvato dal Senato*) (4706);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Quintieri.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 11 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4451-B) — Relatore: Usvardi.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

AGOSTA ed altri: Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità

medicinali (931) — Relatore: Barba — (*Parere della IV, della VIII e della XII Commissione*);

PATRINI ed altri: Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolta ai sanitari (974) — Relatore: Barba — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

DE MARIA: Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica (2256) — Relatore: Bemporad — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

STORTI ed altri: Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali (2798) — Relatore: Bartole — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

CRUCIANI e FRANCHI: Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali (3560) — Relatore: Barba — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (4261) — Relatore: Bartole — (*Parere della II, V e XIII Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152) — Relatore: Bartole — (*Parere della V Commissione*);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640) — Relatore: Bartole — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345) — Relatore: Bartole;

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484) — Relatore: Barberi — (*Parere della II e della XII Commissione*);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883) — Relatore: Barberi — (*Parere della V e della XII Commissione*);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898) — Relatore: Barberi — (*Parere della II, IV, V, XII e XIII Commissione*);

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087) — Relatore: Barberi — (*Parere della XII Commissione*);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) — Relatore: Bartole — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 (Tabella 19);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Gasco.

Parere sul disegno di legge:

Modificazioni della legge 55 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (4389) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Gasco.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione e il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'articolo 82 del regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che nè abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966 (*Approvato dal Senato*) (4733) — Relatore: De Maria — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.